



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 10.11.2010
COM(2010) 646 definitivo

2010/0315 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in appresso "l'accordo agricolo") è stato esteso al Principato del Liechtenstein¹. L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari ha modificato l'accordo agricolo aggiungendovi l'allegato 12. Di conseguenza, occorre modificare anche l'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, affinché la protezione delle indicazioni geografiche si applichi anche al Liechtenstein.

2. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

Sulla base di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio designi la persona o le persone abilitate a firmare a nome dell'Unione l'accordo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein (in appresso "l'accordo"), che sarà concluso in una fase successiva.

¹ GU L 270 del 13.10.2007, pag. 6.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma dell'accordo fra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli² (in appresso "l'accordo agricolo") è entrato in vigore il 1° giugno 2002.
- (2) L'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli³ (in appresso "l'accordo aggiuntivo") è entrato in vigore il 13 ottobre 2007.
- (3) La Commissione ha negoziato, a nome dell'Unione europea, un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera relativo alla protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, che modifica l'accordo agricolo inserendovi un nuovo allegato 12.
- (4) È opportuno firmare, a nome dell'Unione europea, l'accordo fra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo (in appresso "l'accordo"),

² GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

³ GU L 270 del 13.10.2007, pag. 6.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome dell'Unione europea, l'accordo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in appresso "l'accordo").

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

ACCORDO

Accordo fra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli

L'Unione europea (in appresso denominata "l'Unione"), la Confederazione svizzera (in appresso denominata "la Svizzera") e il Principato del Liechtenstein (in appresso denominato "il Liechtenstein"), in appresso denominate "le parti",

Risolute a promuovere tra di loro lo sviluppo armonioso delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche (in appresso "IG") nonché a facilitare, tramite la protezione da esse accordata nell'ambito dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in appresso "accordo agricolo"), i flussi commerciali bilaterali di prodotti agricoli e alimentari originari delle parti, che beneficiano di una IG ai sensi della rispettiva regolamentazione, e di aggiornare regolarmente l'elenco delle IG protette da detto accordo,

considerando quanto segue:

- (1) La legislazione svizzera in materia di IG per i prodotti agricoli e alimentari si applica nel Liechtenstein.
- (2) Alcune IG del registro nazionale svizzero possono essere costituite da nomi geografici presenti sul territorio del Liechtenstein e l'area geografica di queste IG può comprendere detto territorio.
- (3) In virtù dell'accordo aggiuntivo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, che estende a quest'ultimo l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (in appresso "l'accordo aggiuntivo"), l'accordo agricolo si applica anche al Liechtenstein.
- (4) In virtù dell'accordo aggiuntivo i prodotti del Liechtenstein sono considerati prodotti originari della Svizzera.
- (5) È opportuno modificare l'accordo aggiuntivo affinché l'aggiunta di un nuovo allegato all'accordo agricolo, concernente la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine della Svizzera e dell'Unione per i prodotti agricoli e alimentari, si applichi anche al Liechtenstein,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1 Modifiche

L'accordo aggiuntivo è così modificato:

1. Il testo dell'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

"Gli adeguamenti apportati agli allegati da 4 a 12 dell'accordo agricolo, relativi al Liechtenstein, figurano nell'allegato del presente accordo ("accordo aggiuntivo") e ne costituiscono parte integrante."

2. Nell'allegato, il titolo "Adeguamenti/aggiunte relativi agli allegati da 4 a 11 dell'accordo agricolo" è sostituito dal seguente:

"Adeguamenti/aggiunte relativi agli allegati da 4 a 12 dell'accordo agricolo".

3. Al titolo suindicato è aggiunto il seguente paragrafo:

"Allegato 12, Protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari.

La zona geografica delle seguenti IG svizzere protette a norma dell'allegato 12, appendice 1, comprende anche il territorio del Liechtenstein:

- Rheintaler Ribel / Türggen Ribel (DOP)
- St. Galler Bratwurst / St. Galler Kalbsbratwurst (IGP)."

Articolo 2 Versioni linguistiche

Il presente accordo è redatto in triplice copia nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 3 Entrata in vigore

1. Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità alle rispettive procedure interne.
2. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento di tali procedure.
3. Il presente regolamento entra in vigore il [...].

SCHEDA FINANZIARIA

fiche fin/10/477795
DDG/tm
6.0.2005.1-2010

DATA: 14.7.2010

1.	LINEA DI BILANCIO: Capitolo 12 — Dazi doganali e altri diritti	STANZIAMENTI: B2010: 14 079,7 Mio EUR		
2.	TITOLO: Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli			
3.	BASE GIURIDICA: Il trattato e in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5.			
4.	OBIETTIVI: Istituire una protezione reciproca delle indicazioni geografiche nell'ambito degli scambi di prodotti agricoli tra le parti.			
5.	INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2010 (Mio EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2011 (Mio EUR)
5.0	SPESE — A CARICO DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) — AUTORITÀ NAZIONALI — ALTRI	—	—	—
5.1	ENTRATE — RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) — SUL PIANO NAZIONALE	—	—	—
		2012	2013	2014
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA			
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	—	—	—
5.2	METODO DI CALCOLO: —			
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SI/NO
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			SI/NO
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			SI/NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			SI/NO
	OSSERVAZIONI: La proposta riguarda la firma di un accordo tra l'Unione europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein recante modifica all'accordo aggiuntivo in vigore fra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein che estende a quest'ultimo l'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli, al fine di tener conto della protezione delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche. La misura non ha incidenze finanziarie.			

